

Avviso di selezione pubblica per l'individuazione del soggetto attuatore del Piano operativo della Valle d'Aosta per il sostegno allo svolgimento di attività di interesse generale da parte di ODV e APS

PREMESSA

La Regione Valle d'Aosta ha sottoscritto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'anno 2017 l'“Accordo di programma per il sostegno allo svolgimento di attività di interesse generale da parte di organizzazioni di volontariato (ODV) e associazioni di promozione sociale (APS)”, con riferimento all'attuazione degli artt. 72 e 73 del Codice del Terzo settore.

L'oggetto dell'Accordo è la realizzazione del Piano operativo regionale, approvato dalla Giunta regionale con DGR n. 676 del 28 maggio 2018 e ammesso a finanziamento con Decreto direttoriale n. 294 del 17 ottobre 2018.

L'Amministrazione regionale intende avviare una procedura di selezione pubblica per individuare un soggetto qualificato che realizzi, in collaborazione con la Struttura regionale competente per il Terzo settore, le attività previste nel Piano operativo regionale.

RIFERIMENTI NORMATIVI E AMMINISTRATIVI

Si richiamano i seguenti riferimenti normativi e amministrativi nell'ambito dei quali l'Amministrazione regionale intende attivare la procedura di selezione pubblica:

- Costituzione, art. 118, comma 4: “Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.”
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, art. 12, comma 1: “La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.”
- Legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” e, in particolare, l'art. 1, comma 5, l'art. 5, l'art. 22, comma 1, lett. a), che promuovono la solidarietà sociale e la piena espressione della progettualità degli enti del Terzo settore.
- Legge 6 giugno 2016, n. 106 “Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale.”
- D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b) della legge 6 giugno 2016, n. 106”, di seguito Codice del Terzo settore.
- Atto di indirizzo del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 13 novembre 2017, recante l'individuazione per l'anno 2017 degli obiettivi generali, delle aree prioritarie di intervento e

delle attività finanziabili attraverso il Fondo per il finanziamento di progetti e di attività di interesse generale nel Terzo settore.

- “Accordo di Programma per il sostegno allo svolgimento di attività di interesse generale da parte di organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale” tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e la Regione Valle d’Aosta, dicembre 2017, di seguito Accordo di programma.
- Nota prot. n. 3330 in data 22 marzo 2018 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con oggetto “Artt. 72 e 73 del Codice del Terzo settore. Accordi di programma del dicembre 2017 per il sostegno allo svolgimento di attività di interesse generale da parte di organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale. Linee guida”, di seguito Linee guida.
- Deliberazione della giunta regionale n. 676 in data 28 maggio 2018 recante “Approvazione del piano operativo previsto dall’accordo di Programma tra la Regione Valle d’Aosta e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in attuazione dell’art. 72 del codice del Terzo settore per il sostegno allo svolgimento di attività di interesse generale da parte di organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale”.
- Decreto direttoriale n. 294 in data 17 ottobre 2018 che approva e ammette a finanziamento il Piano operativo della Valle d’Aosta per un importo complessivo pari ad euro 432.528,58.

IL PIANO OPERATIVO REGIONALE

Il Piano operativo regionale presentato dall’Amministrazione regionale (allegato alla DGR 676/2018) prevede, ai sensi dell’Accordo di programma per il sostegno allo svolgimento di attività di interesse generale da parte di organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale e dell’Atto di indirizzo del 13 novembre 2017, le seguenti azioni, da realizzare entro il 30 settembre 2020:

- a- azione di service, per fornire servizi di consulenza, accompagnamento, supporto e formazione specifica a tutto il mondo del Terzo settore nel processo di transizione dal vecchio al nuovo regime normativo derivato dall’applicazione della l. 106/2016;
- b- presentazione di progetti di rete da parte di gruppi di associazioni, per i quali la collaborazione tra le stesse sviluppi un’unica azione progettuale condivisa;
- c- istituzione di una Cabina di regia per coordinare le attività dei soggetti coinvolti, nell’attuazione della riforma del Terzo settore nei tre ambiti di intervento (volontariato, impresa sociale e servizio civile universale) e più in generale rispetto alla collaborazione tra enti pubblici e Terzo settore.

Il finanziamento complessivo assegnato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali alla Regione Valle d’Aosta per la realizzazione del proprio Piano operativo è pari ad euro 432.528,58 finanziati a valere sul Fondo per il finanziamento di progetti e di attività di interesse generale nel Terzo settore, di cui all’art. 72 del Codice del Terzo settore, così suddivisi:

- euro 152.528,58 per l’azione a - service;
- euro 280.000,00 per l’azione b - realizzazione di progetti di rete presentati dalle ODV e APS.

La cabina di regia non comporta oneri e la sua istituzione è a carico dell'Amministrazione regionale: non è tra le azioni in capo al soggetto attuatore del Piano operativo.

Come previsto dalle Linee guida (al punto 3), sono beneficiari delle risorse descritte le ODV e APS iscritte nei corrispondenti registri regionali o provinciali, nelle more dell'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS). L'intero finanziamento, pertanto, deve essere assegnato ad associazioni di volontariato, anche per la parte relativa all'azione di service.

Il Piano operativo si propone di sostenere il mondo del volontariato valdostano attraverso attività relative sia agli aspetti amministrativi e gestionali toccati dalla Riforma del Terzo settore (adeguamenti degli statuti, elementi fiscali e giuridici, nuovi enti del Terzo settore, registri, ...), sia tecnici (programmazione e gestione di interventi, attività di formazione e aggiornamento, progettualità a medio e lungo termine, monitoraggio e rendicontazione delle attività e delle spese, ricerca dei finanziamenti, ...).

Il volontariato valdostano, caratterizzato dalla presenza anche di piccole ma preziose associazioni, è variegato, radicalizzato sul proprio territorio, attivo e riconosciuto. La collaborazione con l'Amministrazione regionale è regolare e consolidata, sia per l'azione di supporto nei confronti delle associazioni, sia per la partecipazione attiva a progetti specifici.

La Riforma del Terzo settore ha prospettato nuove opportunità di confronto e di lavoro condiviso attraverso il coinvolgimento di tutti gli enti interessati. Proprio per coordinare e facilitare il passaggio da vecchio a nuovo regime, l'Amministrazione ha inserito nel Piano operativo la funzione di service dedicata a tutti gli enti di Terzo settore, come indicati all'art. 4 del Codice del Terzo settore. Allo stesso tempo, l'Amministrazione intende favorire l'attivazione di nuove competenze da parte delle associazioni di volontariato nell'ambito della programmazione e realizzazione di attività e progetti. Entrambe le finalità richiedono una puntuale calendarizzazione e pianificazione di interventi ed eventi, che, attraverso la selezione pubblica avviata con il presente avviso, saranno organizzate e gestite da un unico soggetto, il quale collaborerà strettamente con la Struttura regionale competente in materia di Terzo settore.

Il presente Avviso per l'individuazione di un soggetto attuatore del Piano operativo si inquadra nel percorso stabilito dall'Atto di indirizzo adottato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 13 novembre 2017, in attuazione degli artt. 72 e 73 del Codice del Terzo settore. Ai sensi dell'art. 5 dell'Accordo di programma "la responsabilità attuativa del programma citato è attribuita alla Regione che opererà nella prospettiva del massimo coinvolgimento e partecipazione delle parti istituzionali e sociali interessate." La collaborazione tra Amministrazione regionale e soggetto attuatore del Piano operativo sarà garantita attraverso modalità da condividere, una volta individuato il soggetto che realizzerà le azioni.

L'Amministrazione regionale mette a disposizione degli enti interessati, tramite pubblicazione sul proprio sito istituzionale, tutti i documenti per approfondire la conoscenza dell'argomento e dell'Avviso pubblico ai sensi del quale è stato predisposto il Piano operativo. Questi documenti sono il punto di riferimento per la corretta gestione e realizzazione delle azioni del progetto, anche dal punto di vista finanziario.

LA PROCEDURA DI SELEZIONE PUBBLICA: L'INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO ATTUATORE

Il Piano operativo prevede la selezione pubblica di un soggetto che realizzi l'azione di service e quella di progettazione, attraverso la gestione diretta delle risorse economiche riservate alla prima azione e attraverso un bando di finanziamento per i progetti presentati da ODV e APS per la seconda azione. L'ODV o APS che si candida deve essere in grado, ai sensi del Piano operativo, di condurre entrambe le azioni e deve pertanto possedere i seguenti requisiti:

- essere iscritta da almeno 5 anni al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale della Valle d'Aosta, nella fase transitoria per l'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS);
- essere un'associazione di secondo livello, cioè un'associazione che riunisce associazioni;
- avere una sede operativa stabile nel territorio regionale;
- avere uno statuto valido, registrato e che rechi, oltre all'assenza dello scopo di lucro, almeno due delle seguenti finalità (coincidenti con quelle che si pone il Piano operativo):
 - rappresentare le associazioni associate, tutelarne gli interessi, promuovere il coordinamento tra di esse nel perseguimento di obiettivi comuni, di interesse generale e settoriale;
 - promuovere e/o organizzare strumenti e iniziative (di informazione, di sensibilizzazione, di formazione, di partecipazione e cittadinanza attiva, di documentazione, ...) per favorire la crescita e la qualificazione delle associazioni di volontariato e dei singoli volontari, anche rivolte ai cittadini e ad altre associazioni senza scopo di lucro;
 - offrire assistenza e consulenza nella programmazione, progettazione e realizzazione di specifiche attività nell'ambito del volontariato e in campo giuridico e fiscale;
 - collaborare con soggetti pubblici e privati e favorire il lavoro in rete tra associazioni e con il territorio;
- essere in possesso dei requisiti di moralità professionale e di adeguata attitudine (intesa quale capacità tecnica ed esperienza professionale) in relazione alle attività del Piano operativo.

L'associazione che si candida sottoscrive apposita dichiarazione (ai sensi degli artt. 47 e 38 del D.P.R. 445/2000) sul possesso dei requisiti di moralità professionale e presenta tutta la documentazione richiesta (in particolare il curriculum vitae e l'organigramma) necessaria per attestare il possesso dei requisiti di adeguata attitudine.

L'associazione che si candida deve presentare una propria proposta progettuale che illustri il piano di gestione delle azioni previste nel Piano operativo.

In relazione all'attività di service, deve essere formulato un programma/calendario delle attività e iniziative (e relativa ipotesi di spesa per ciascun evento previsto) che si intendono realizzare per accompagnare l'attuazione della Riforma, in ogni suo ambito di intervento (volontariato, impresa sociale, servizio civile universale) e che preveda il coinvolgimento di tutti gli attori interessati (compresa l'Amministrazione regionale). Adeguata attenzione deve essere garantita almeno ai seguenti elementi della Riforma:

- implementazione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) e attività conseguenti a livello regionale;

- formazione e consulenza agli enti del Terzo settore in ambito finanziario, giuridico, amministrativo;
- co-programmazione e co-progettazione tra amministrazioni pubbliche e enti del Terzo settore.

Sia il programma di attività, sia le relative spese rappresenteranno per il presente Avviso indicazioni di massima, da aggiornare, modificare e precisare in base all'organizzazione effettiva di ciascun evento. Si richiede, pertanto, un preventivo di spesa complessivo che copra almeno il 70% (pari a euro 106.000,00) del finanziamento assegnato all'azione di service (euro 152.528,58). Il restante 30% potrà essere successivamente gestito in funzione delle necessità emergenti in base al percorso di attuazione del Piano operativo e delle richieste presentate dai soggetti del Terzo settore, una volta messi a conoscenza dell'azione di service. Possono essere finanziate anche attività di potenziamento dei servizi di segreteria, amministrazione e contabilità, informazione, formazione ed altre che l'associazione rende secondo il proprio statuto alle associazioni socie, se relative e/o conseguenti all'attuazione della Riforma.

In relazione all'attività di progettazione, deve essere presentata una bozza di bando di finanziamento, predisposta secondo le indicazioni delle Linee guida e nel rispetto dei seguenti vincoli derivanti da quanto proposto nel Piano operativo regionale:

- ogni progetto deve essere presentato da un numero minimo di due associazioni di volontariato (ODV e APS), tra le quali deve essere individuata l'associazione titolare del progetto;
- ogni progetto deve inserirsi nell'ambito delle attività di interesse generale di cui all'art. 5¹ del Codice del Terzo settore;

¹ D.lgs. 117/2017, art. 5, c. 1: "Gli enti del Terzo settore ... esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Si considerano di interesse generale ... le attività aventi ad oggetto:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
- p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

- possono essere partner dei progetti presentati dalle associazioni anche altri enti e soggetti del territorio, pubblici e privati, che condividono le finalità del progetto e che partecipano attivamente alla sua attuazione;
- il finanziamento è assegnato all'associazione titolare del progetto, la quale è responsabile della sua realizzazione per ogni attività, compresa la predisposizione della rendicontazione delle spese e della relazione finale;
- ogni progetto deve perseguire, in misura organica e coordinata, finalità condivise tra le associazioni e gli altri enti coinvolti nella realizzazione dello stesso: non deve essere la semplice unione di più attività, ma deve avere una propria definita progettualità, all'interno della quale ha una motivazione evidente la presenza di ciascun soggetto in relazione agli obiettivi da raggiungere insieme.

Per perseguire l'obiettivo di rinforzare le competenze di programmazione e progettazione delle ODV e APS, deve essere loro assicurata, all'interno del bando di finanziamento, la possibilità di accedere ad attività di consulenza e supporto in ogni fase di vita del progetto per il quale si richiede il finanziamento, dall'ideazione alla predisposizione della documentazione di presentazione, dalla realizzazione alla valutazione e rendicontazione delle attività. Questo servizio di supporto deve essere finanziato nell'ambito dell'azione di service.

La bozza del bando di finanziamento deve prevedere anche i requisiti minimi per la presentazione e i criteri di valutazione del progetto, le modalità di assegnazione dei finanziamenti, le modalità di rendicontazione delle spese, gli elementi minimi per la valutazione di processo, di esito e di impatto validi per ciascun progetto in relazione agli obiettivi del Piano operativo.

L'associazione che si candida per la gestione del Piano operativo deve, infatti, predisporre una relazione conclusiva sull'andamento dei progetti nel loro complesso, allo scopo di dare conto di quanto realizzato non solo all'Amministrazione regionale (che a sua volta rendiconta al Ministero competente), ma soprattutto alle associazioni stesse. A fronte del loro impegno straordinario in questa attività di progettazione, che si presenta come una buona occasione di crescita, ma anche come un'ulteriore impegno nell'ambito della propria azione di volontariato, diventa opportuno chiudere il cerchio in merito al percorso effettuato, per evidenziarne elementi di criticità e di positività, rispettivamente per limitare i primi e valorizzare i secondi nelle future attività progettuali delle associazioni.

È opportuno che tutto il finanziamento a disposizione per l'attività di service e per la progettazione sia completamente utilizzato entro il termine del Piano operativo (30 settembre 2020). A seguito del

-
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;
- y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.”

monitoraggio sull'andamento delle attività e delle spese, sarà eventualmente possibile concordare, tra Amministrazione regionale e associazione che attua il Piano operativo, ulteriori e/o diverse modalità di utilizzo dei fondi rispetto a quanto indicato dal presente Avviso, per poter adeguatamente rispondere alle necessità emergenti.

Un'apposita Commissione procederà all'esame delle candidature (verifica e possesso dei requisiti e valutazione dell'attitudine) e della documentazione presentata (programma delle attività e bozza di bando di finanziamento). Si procederà alla valutazione e assegnazione del finanziamento anche se si candiderà una sola associazione.

Verificato il possesso dei requisiti, la Commissione valuterà la documentazione progettuale assegnando un punteggio. La graduatoria sarà definita, tra i soli soggetti in possesso dei requisiti, secondo il punteggio ottenuto, dal più alto al più basso. Sarà assegnataria del finanziamento e titolare dell'attuazione del Piano operativo l'associazione che otterrà il punteggio maggiore.

La Commissione di cui al punto precedente sarà composta da un rappresentante dell'ufficio regionale competente in materia di volontariato e associazionismo di promozione sociale, da un rappresentante della Struttura Assistenza economica, trasferimenti finanziari e servizi esternalizzati e da un rappresentante di una Fondazione iscritta all'Anagrafe unica degli enti onlus (settore assistenza sociale e socio-sanitaria) dell'Agenzia delle Entrate – Direzione regionale della Valle d'Aosta. I lavori della Commissione saranno verbalizzati da un dipendente del Dipartimento politiche sociali e non comportano oneri a carico del bilancio regionale.

INDICAZIONI OPERATIVE

Le proposte di candidatura possono essere presentate:

- a mano **entro le ore 12.00 di mercoledì 12 giugno 2019** presso il Dipartimento politiche sociali dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali, sita in loc. La Maladière, n. 12 (ex loc. Grande Charrière, n. 40) a Saint-Christophe;
- via PEC, entro la stessa data (faranno fede l'ora e la data di spedizione del messaggio), all'indirizzo politiche_sociali@pec.regione.vda.it (con trattino basso tra *politiche* e *sociali*), c.a. Scaglia Patrizia.

Ogni candidatura deve essere redatta sul **modulo** messo a disposizione dal Dipartimento politiche sociali e presentare tutti gli allegati richiesti.

Il file, in word e in pdf, della candidatura deve anche essere trasmesso entro lo stesso termine al seguente indirizzo e-mail: el.bredy@regione.vda.it .

Eventuali ulteriori informazioni o chiarimenti possono essere richiesti al Dipartimento politiche sociali (referente Elisa Bredy, tel. 0165 527133 – indirizzo e-mail el.bredy@regione.vda.it).